



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile promossa da:

██████████ nato in Gambia, il 12/02/1999, ██████████, elettivamente domiciliato in Santa Teresa Gallura presso lo studio dell'avv. Elvia Spigno che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari;

RESISTENTE CONTUMACE

e

Pubblico Ministero

Il giudice dott. Carriero Piredda,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/09/2018;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: di cui al ricorso;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27/04/2017, ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso il 31 marzo 2017, notificato il 14 aprile 2017, con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, aveva rigettato le sue istanze, non concedendo neanche il permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 32, comma terzo del D.lgs. n. 25 del 2008.

Il ricorrente ha domandato in via gradata il riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale, nonché il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione, censurando l'operato della Commissione per non aver valutato correttamente le sue dichiarazioni e la situazione del suo paese.

All'udienza del 07 maggio 2018, il ricorrente ha dichiarato:

*“Confermo quanto dichiarato alla Commissione e riportato nel ricorso;
Sono nato e vissuto in Gambia nel villaggio di Lamè a ovest del Gambia.
Ho lasciato il Gambia il 15 febbraio 2015 per il seguente motivo. La moglie del capo villaggio bisticciava con mia sorella e i miei familiari, perché essendo la moglie del capo villaggio voleva fare quello che voleva e ai miei familiari non andava bene quindi c'è stato il bisticcio. Io ho preso per mano la moglie del capo villaggio per portarla fuori da casa mia, ed il capo villaggio mi ha*



accusato di averla picchiata. Ha chiamato la polizia che era ai suoi ordini. Io quindi ho deciso di scappare in Senegal, e da lì in Mali, poi in Burkina Faso, quindi in Niger e poi in Libia, dove sono stato circa cinque mesi, ho lavorato un po' ma la situazione non era tranquilla quindi mi sono imbarcato per l'Italia pagando con i soldi del mio lavoro gli scafisti.

D.: "quali problemi teme di incontrare in caso di ritorno nel suo paese il Gambia?" R.: "se tornassi ho paura che non sarei curato perché sto male di salute, ogni tanto mi fa male il collo".

ADR: in Italia mi stanno curando per la TBC, e sto ancora prendendo le medicine, non so fino a quando le dovrò prendere. Ho appuntamento per una visita da fissare".

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notifica.

Deve preliminarmente rilevarsi che il presente procedimento non ha carattere impugnatorio del provvedimento amministrativo censurato, onde l'eventuale fondatezza delle doglianze relative agli asseriti vizi dell'atto, anche laddove fondate, non potrebbe comunque provocarne l'annullamento. Si ricorda, infatti, come oggetto del presente giudizio sia esclusivamente la domanda di riconoscimento della protezione internazionale e non la legittimità dell'atto opposto; conseguentemente il Tribunale dovrà verificare unicamente se sussistano o meno i presupposti per il riconoscimento di una delle tre forme di protezione, attraverso un riesame della fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione.

Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate



o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, comma secondo).

I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".

Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo giudice, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per *“motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”*.

Per tali motivazioni al ricorrente non può esser riconosciuto lo status di rifugiato.

Parimenti il ricorrente non può beneficiare della misura prevista dall'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, il quale stabilisce che al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando *“sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto”* e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ora, pare a questo giudice che il racconto dei fatti svolto dal ricorrente difetti di credibilità.

Giova ricordare, invero, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3, comma quinto del d.lgs n. 251 del 2007 e cioè: l'effettuazione da parte del richiedente di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (Cass. civ. n. 16202 del 2012; Cass. civ. n. 22111 del 2014).

La giurisprudenza ha poi precisato che in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del *“fumus persecutionis”* a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del *“fumus persecutionis”* può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. civ. n. 26056 del 2010; Cass. civ., n. 17576 del 2010).

Ciò posto, si osserva, invero, come il racconto reso dal ricorrente sia generico e non circostanziato, risultando nel complesso non credibile.



Il fatto narrato in ordine alla vicenda dei litigi con la moglie del capovillaggio e dei fatti conseguenti, al pari della narrazione dell'espatrio e del transito in Libia, è generico e non circostanziato.

Non è neppure chiaro il motivo specifico del litigio con la donna.

Il racconto appare stereotipato e privo di caratterizzazioni personali che lo facciano apparire espressione di un reale vissuto del ricorrente.

In ogni caso la vicenda narrata è relativa a questioni di diritto penale di esclusiva competenza del paese d'origine, difettando nel caso specifico i requisiti necessari per la concessione della protezione internazionale;

Inoltre espatriando il ricorrente ha rinunciato a far valere le sue difese di fronte all'autorità nazionale con ciò forse corroborando le eventuali accuse a suo carico.

Il timore rappresentato in caso di rimpatrio prescinde dal fatto narrato ed indica motivazioni di ordine medico.

In sede amministrativa nanti la Commissione territoriale il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese 05 febbraio 2016 (di fronte al Tribunale ha dichiarato il 15 febbraio 2015), che nel 2016 era avvenuto il dissidio tra la madre ed alcune donne vicine di casa (di fronte al Tribunale tra la moglie del capovillaggio e la sorella ed i familiari del ricorrente), che una di queste donne è sposata con un politico (di fronte al Tribunale invece specificamente definito capovillaggio). Era seguita una denuncia alla polizia e per tale ragione era espatriato.

Aveva poi affermato di temere in caso di rimpatrio di essere arrestato dalla polizia.

Le predette imprecisioni/divergenze tra i due narrati minano ulteriormente la credibilità di un racconto di per sé vago e non particolareggiato e che come tale appare non credibile.

Non muta il formulato giudizio di non credibilità delle affermazioni rese il manoscritto in lingua inglese a firma del ricorrente (ed allegato nanti la Commissione territoriale) e contenente una ulteriore versione delle motivazioni di espatrio (di natura familiare ed economica), motivazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nelle dichiarazioni rese dal ricorrente di fronte al Tribunale.

In ragione di quanto sopra, non avendo il ricorrente superato il preliminare vaglio di credibilità, e considerata l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la concessione della domandata protezione, non può essergli riconosciuta la protezione internazionale.

Ciò detto, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e del formulato giudizio di non credibilità, deve concludersi che al ricorrente non possa essere accordata la misura della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. in discorso, non essendo dimostrata né credibile la sussistenza del pericolo che l'odierno ricorrente, in caso di rientro in Gambia, venga condannato a morte o all'esecuzione della pena di morte, o sia sottoposto alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.

Si rileva poi che il Gambia ha di recente annunciato una moratoria sulla pena di morte (19 Febbraio 2018: Il presidente del Gambia Adama Barrow ha annunciato una sospensione della pena di morte nel suo Paese, in discontinuità rispetto al precedente regime del dittatore Yahya Jammeh.

(CFR <http://www.nessunotocchicaino.it/notizia/gambia-presidente-annuncia-moratoria-sulla-pena-di-morte-40301820>).

Occorre ora valutare se al ricorrente sia concedibile la misura della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) sopra menzionata, in ragione della sussistenza nel paese di origine di una situazione di violenza indiscriminata.

Al riguardo deve osservarsi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione



sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere interessato personalmente dal suddetto pericolo, potendo l'esistenza di una siffatta minaccia essere considerata in via eccezionale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte di Giustizia CE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, n. 465, Elgafaji).

Ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuta al richiedente neanche la predetta forma di tutela per le ragioni che verranno appresso illustrate.

Per quanto concerne il Gambia, dal report di Amnesty International del 2017-18 si apprende che:

Repubblica Islamica del Gambia

Capo di stato e di governo: Adama Barrow (subentrato a Yahya Jammeh a gennaio)

Il nuovo esecutivo si è impegnato a emendare una serie di leggi repressive e a riformare le forze di sicurezza. Sono state intraprese alcune iniziative per l'avvio di un processo di giustizia transizionale.

Contesto

In seguito alla mediazione dei leader regionali e alla minaccia di un intervento militare da parte dell'Ecowas, l'ex presidente Yahya Jammeh ha accettato i risultati delle elezioni presidenziali di dicembre 2016 e il 21 gennaio ha lasciato il Gambia per ritirarsi in Guinea Equatoriale**. L'Ecowas ha mantenuto la coalizione di forze militari di stanza in Gambia, il cui ritiro era previsto a metà 2018. In un contesto d'impasse politica, Adama Barrow si è insediato alla presidenza del Gambia nella capitale del Senegal, Dakar, il 19 gennaio.*

Sviluppi legislativi, costituzionali o istituzionali nella Repubblica Islamica del Gambia

*Il 10 febbraio, l'esecutivo ha ritirato la decisione del precedente governo del presidente Jammeh di recedere dallo Statuto di Roma dell'Icc***.*

Il 21 settembre, il Gambia ha firmato il Secondo protocollo opzionale all'Iccpr, un'iniziativa che è stata interpretata come un primo passo verso l'abolizione della pena di morte.

È stato avviato il piano per iniziare un processo di riforma costituzionale e per emendare varie leggi repressive, applicate dal precedente presidente.

Il 13 dicembre, l'assemblea nazionale ha approvato disegni di legge per la creazione di una commissione di riforma costituzionale e una commissione sui diritti umani.

Prigionieri politici nella Repubblica Islamica del Gambia

Tra dicembre 2016 e gennaio 2017, le autorità hanno rilasciato decine di prigionieri politici e prigionieri di coscienza, compresi i prigionieri di coscienza Amadou Sanneh e Ousainou Darboe. Il 30 gennaio, il presidente Barrow ha concesso la grazia a Ousainou Darboe e a decine di altri che erano stati arrestati per avere preso parte a un evento pacifico di protesta ad aprile 2016.

Detenzione nella Repubblica Islamica del Gambia

Le condizioni di vita nelle carceri non erano in linea con gli standard internazionali a causa della scarsa igiene, dell'insufficiente fornitura di cibo e cure mediche. A febbraio, le autorità hanno rilasciato 174 prigionieri, in occasione delle celebrazioni per l'indipendenza e, a marzo, altri 84 prigionieri sono stati rimessi in libertà, allo scopo di ridurre il sovraffollamento carcerario. La possibilità di ricevere assistenza legale gratuita era limitata, specialmente al di fuori della capitale Banjul. Sono stati nominati nuovi giudici nell'intento di rispondere alla necessità di garantire una maggiore indipendenza della magistratura.

Libertà d'espressione nella Repubblica Islamica del Gambia

L'esecutivo si è impegnato a riformare diverse leggi repressive in materia d'informazione. Alcuni giornalisti sono rientrati nel paese, dopo avere trascorso periodi in esilio all'estero a causa delle vessazioni o delle minacce d'imprigionamento da parte del precedente governo.

Il 19 febbraio, una donna è stata arrestata e detenuta per disturbo della quiete, dopo essere stata accusata di avere insultato il presidente Barrow. È stata rilasciata su cauzione il 2 marzo e il suo fascicolo è stato archiviato dal tribunale di primo grado di Brikama il 3 aprile.

A novembre, durante un convegno organizzato in occasione della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i crimini contro i giornalisti, il governo ha annunciato l'intenzione di conformarsi ai giudizi emessi dalla Corte di giustizia dell'Ecowas, in merito al coinvolgimento dello stato nelle violazioni dei diritti umani di cui erano stati vittime tre giornalisti: Deyda Hydara, Chief Ebrima Manneh e Musa Saïdykhan. La decisione implicava tra l'altro la negoziazione di somme da corrispondere a titolo di risarcimento alle famiglie delle vittime.

Libertà di riunione nella Repubblica Islamica del Gambia

A fine anno non erano state ancora emendate le leggi repressive che limitavano l'esercizio della libertà di riunione pacifica. Il 23 novembre, la Corte suprema del Gambia ha stabilito che la sezione 5 della legge sull'ordine pubblico del 1961, che imponeva l'obbligo di ottenere un'autorizzazione dalla polizia per svolgere un raduno pacifico, non violava la costituzione.

Il 2 giugno, una persona è morta e almeno altre sei sono rimaste ferite quando le forze della coalizione schierate dall'Ecowas hanno sparato munizioni vere per disperdere i manifestanti, che si erano radunati nei pressi dell'ex



residenza di Yahya Jammeh, nel villaggio di Kanilai. Il governo si è impegnato ad avviare un'indagine sull'accaduto ma a fine anno non erano state rese disponibili informazioni in merito.

Il Movimento d'occupazione Westfield è stato inizialmente autorizzato a protestare pacificamente contro i tagli all'erogazione dell'energia elettrica e la carenza d'acqua ma il permesso è stato successivamente revocato l'11 novembre. Il 12 novembre, la protesta è stata dispersa dalla polizia schierata in assetto antisommossa.

Polizia e forze di sicurezza nella Repubblica Islamica del Gambia

A febbraio, l'agenzia d'intelligence nazionale (National Intelligence Agency Nia), che sotto il precedente governo si era resa responsabile di atti di tortura e detenzioni arbitrarie, è stata rinominata Servizi d'intelligence statale e i suoi poteri di detenzione sono stati revocati con una speciale direttiva del governo. Tuttavia, le modifiche non sono state supportate dall'introduzione di una nuova legislazione.

Nei mesi successivi, i vertici della polizia, degli istituti di pena, dei servizi d'intelligence e dell'esercito sono stati sostituiti. Non è stata comunque varata alcuna riforma strutturale di queste istituzioni né sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Gruppi della società civile hanno espresso preoccupazione per il fatto che il governo non avesse intrapreso alcuna iniziativa per preservare le prove documentali e fisiche degli abusi compiuti dalle forze di sicurezza, in particolare dalla Nia.

A luglio, 12 soldati sono stati arrestati per accuse riguardanti la pubblicazione sui social network di post "rivoltosi ed eversivi", a sostegno dell'ex presidente Jammeh. I militari sono stati trattenuti senza accusa sotto la custodia dell'esercito e sono stati condotti in tribunale soltanto il 17 novembre, in violazione dei limiti massimi di detenzione stabiliti dalla costituzione. Il 27 novembre, 10 dei detenuti sono stati formalmente accusati di tradimento e ammutinamento e gli altri due d'"interferenza aggravata nella legittima custodia".

Giustizia transizionale nella Repubblica Islamica del Gambia

Dieci soldati sono stati arrestati e detenuti a gennaio, con l'accusa di coinvolgimento in casi di sparizione forzata e uccisioni, senza tuttavia essere formalmente incriminati; a fine anno erano ancora in carcere.

A febbraio, sono state avviate azioni giudiziarie nei confronti di nove agenti della Nia, compreso l'ex direttore, accusati di avere assassinato l'attivista dell'opposizione Solo Sandeng, ad aprile 2016.

A ottobre, le vittime di violazioni dei diritti umani, organizzazioni della società civile e gruppi internazionali per i diritti umani hanno formato una coalizione per lanciare una campagna che chiedeva di assicurare alla giustizia Yahya Jammeh e altri che si erano resi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani sotto il suo governo.

Ousmane Sonko, ministro dell'Interno dal 2006 fino alla sua fuga dal paese a settembre 2016, era indagato in Svizzera per crimini contro l'umanità commessi durante il governo del presidente Jammeh.

Il 13 dicembre, l'assemblea nazionale ha approvato il disegno di legge per la creazione della commissione di verità, riconciliazione e riparazione (Truth, Reconciliation and Reparation Commission Trrc), incaricata di esaminare gli eventi occorsi durante il governo del presidente Jammeh; il varo della legge è stato preceduto da una serie di consultazioni aperte a livello nazionale e internazionale.

Il 10 agosto, è stata istituita una commissione d'inchiesta con l'incarico d'indagare sulla presunta appropriazione indebita di fondi pubblici e abuso d'ufficio da parte dell'ex presidente Yahya Jammeh. Il governo ha inoltre congelato i beni ritenuti di proprietà dell'ex presidente.

A febbraio è stato istituito un team sulle persone scomparse, un'unità investigativa speciale della polizia incaricata d'indagare sui casi di sparizione forzata durante il governo del presidente Jammeh. A marzo sono stati esumati i cadaveri di quattro persone, ritenute possibili vittime di sparizione forzata, compreso quello di Solo Sandeng. Il team avrebbe dovuto preparare un elenco delle persone scomparse, su cui avrebbe indagato il Trrc.

Diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate nella Repubblica Islamica del Gambia
Le relazioni omosessuali sono rimaste un reato. Una legge, approvata a ottobre 2014, puniva il reato di "omosessualità aggravata" con pene carcerarie fino all'ergastolo. Le persone LGBTI hanno continuato a subire discriminazioni e minacce da parte di attori non statali.

Diritti sessuali e riproduttivi nella Repubblica Islamica del Gambia

A novembre, il governo e i partner allo sviluppo hanno varato un programma completo sull'educazione sessuale, rivolto agli istituti scolastici. Nonostante le mutilazioni genitali femminili fossero considerate un reato, tale pratica è rimasta diffusa. Il governo e i partner allo sviluppo hanno elaborato una strategia di comunicazione per aumentare la consapevolezza nelle comunità, in merito ai danni causati dalle mutilazioni genitali femminili.

L'aborto è rimasto un reato ai sensi del codice penale, tranne nel caso in cui la gravidanza comporti un rischio per la vita della donna.

* Gambia: Adama Barrow must not forget his big promises (news, 19 gennaio); Gambia: State of Emergency no license for repression (news, 18 gennaio).

** Gambia: Response to the departure of Yahya Jammeh (news, 22 gennaio).

*** Gambia: Progress in first 100 days of Barrow government requires major reform to break with brutal past (news, 27 aprile).

Alla stregua di quanto sopra riportato, si rileva che il Gambia non si trova in una situazione di conflitto armato corrispondente alla definizione data dalla Corte di Giustizia (IV sezione, 30 gennaio 2014, Diakitè), che giustificerebbe, in quanto tale, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lettera c) del D. Lgs n.251/2007 per il rischio di esposizione del ricorrente ad una situazione di violenza indiscriminata.



In considerazione delle motivazioni esposte al ricorrente non può essere riconosciuta la protezione sussidiaria sotto nessun profilo.

In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 della Costituzione si rileva come la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 giugno 2012 n. 10686 ha chiarito che il diritto di asilo è interamente attuato mediante la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/Ce del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Conseguentemente non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto concerne la protezione umanitaria, misura che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 286/1998.

L'art. 5, comma sesto del d.lgs. n. 286/98 prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere, altresì, adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". I motivi di carattere umanitario non devono, dunque, trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione. Si tratta dunque di particolari condizioni di vulnerabilità, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive, come per esempio una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Nello specifico, considerata la giovane età del ricorrente, l'assenza di una effettiva rete familiare di sostegno in patria, altresì tenuto conto del percorso di inclusione sociale intrapreso (cfr. dichiarazione di partecipazione al corso di italiano anno 2017), altresì considerati i trascorsi medici del ricorrente (affetto da tubercolosi polmonare e curato in Italia come da risultanze in atti; cfr., tra l'altro, AOU Sassari Diagnosi Dimissione del 15.06.17 "*linfadenopatia laterocervicale destra in terapia antitubercolare ex juvantibus*"), avuto dunque riguardo alla situazione di oggettiva vulnerabilità del ricorrente il quale in caso di immediato rimpatrio potrebbe subire un grave pregiudizio, deve, per le ragioni esposte, accogliersi la formulata istanza di protezione umanitaria.

Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta, rimasta contumace, non ha spiegato opposizione nel presente giudizio, e che la domanda di protezione umanitaria del ricorrente è stata accolta per motivi al più sopravvenuti al procedimento amministrativo nati la Commissione territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. Riconosce a [REDACTED], nato in Gambia, il 12/02/1999, ID. [REDACTED], il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/08;



2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
3. compensa interamente le spese di lite.

Cagliari, 27 gennaio 2019

Il Giudice

Dott. XXXXXXXXXX